



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, ed in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1;

VISTO il decreto direttoriale 12 aprile 2013 di abilitazione dell'Organismo E.M.Q. - DIN S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

VISTI i decreti direttoriali del 19 aprile 2018, 21 dicembre 2018 e 23 dicembre 2019 che prorogano l'abilitazione dell'Organismo E.M.Q. - DIN S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITA la nota protocollo Mise n. 95608 del 2 aprile 2020 dell'Organismo E.M.Q. - DIN S.r.l., con la quale si comunica il trasferimento della sede legale ed operativa in Strada Provinciale 231 Km 49,385 - 70033 Corato (BA);

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell'abilitazione in modo da rendere noto il trasferimento della sede legale ed operativa;

DECRETA

Art.1

1. L'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, rilasciata in data 12 aprile 2013 a E.M.Q. - DIN S.r.l., e prorogata con i decreti direttoriali del 19 aprile 2018, 21 dicembre 2018 e 23 dicembre 2019, è intesa come rilasciata al medesimo Organismo che ha trasferito la propria sede legale ed operativa in Strada Provinciale 231 Km 49,385 – 70033 Corato (BA).

Art.2

1. Restano salve le disposizioni contenute nei decreti direttoriali di cui all'art. 1, comma 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

Art.3

2. L'autorizzazione trasferita mantiene la stessa data di scadenza contenuta nel decreto direttoriale del 23 dicembre 2019, ovvero ha validità fino al 31 dicembre 2020.

Art.3

1. Il presente decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/47-impresa/normativa-tecnica/2040650-organismi-abilitati-alle-verifiche-impianti-elettrici-decreti-2020>

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino